

Allegato n. 3 - Scheda di approvazione dei criteri del Bando regionale "Rinaturalizzazione suoli degradati o in via di degrado" in attuazione al DM Ambiente 2/2025

Titolo D.G.R.	Fondo per il contrasto del consumo di suolo di cui all'articolo 1, comma 695 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Approvazione dei criteri per la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano, in attuazione al DM Ambiente 2 gennaio 2025, n. 2 (di concerto con l'Assessore Maione e l'Assessore Sertori).
Finalità	Programmare, finanziare e monitorare gli interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado presenti sul territorio regionale, attraverso l'ampliamento degli spazi verdi ad uso pubblico, in ambito urbano e periurbano, con l'obiettivo di favorire la riattivazione dei servizi ecosistemici compromessi da fenomeni quali l'impermeabilizzazione, la copertura con materiali artificiali, la compattazione, la salinizzazione, la contaminazione, la riduzione della fertilità o la desertificazione dei suoli. L'obiettivo è contrastare il consumo di suolo attraverso interventi volti a invertire il processo di urbanizzazione che causa l'impermeabilizzazione e il degrado dei suoli, mediante il ripristino delle aree compromesse in aree verdi fruibili e ad uso pubblico, migliorando la qualità dell'ambiente e sensibilizzando la popolazione sull'importanza della tutela del suolo, promuovendo una maggiore consapevolezza riguardo ai benefici ecologici e sociali derivanti dalla sua conservazione.
Obiettivi Strategici PRSS XII Lgs.	Rispetto al Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 20 giugno 2023, le finalità del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" rientrano fra quelle del Pilastro 5 "Lombardia Green", Ambito 5.3 "Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini", Obiettivo Strategico "5.3.3 Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali".
Soggetti Beneficiari	Possono presentare domanda di adesione al bando, per la raccolta delle proposte di intervento, gli enti locali della Regione Lombardia, quali Comuni, Città Metropolitana di Milano, Unioni di Comuni, Province e Comunità Montane. Gli enti locali proponenti devono essere proprietari delle aree pubbliche oggetto degli interventi e/o prevederne l'espropriazione per pubblica utilità (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327) nell'ambito dell'intervento proposto e nei limiti di spesa come meglio specificata nella sezione "Spese ammissibili".
Dotazione finanziaria	Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 2 gennaio 2025, Allegato 1, sono stati definiti i criteri per il riparto del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo", assegnando a Regione Lombardia una dotazione finanziaria complessiva, per la programmazione 2023-2027, pari a € 18.536.470,00, da introitare secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 1, comma 6, del suddetto decreto, e che trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 017141 "Contributi statali in capitale per interventi di contrasto al consumo del suolo - Amministrazioni locali" del bilancio regionale, della missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" e del programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4377 del 20 maggio 2025. Le risorse non disciplinate negli accordi fra Regioni e MASE, per espressa rinuncia della Regione beneficiaria, ovvero per l'assenza di interventi in graduatoria, sono ripartite, secondo le annualità di finanziamento, tra le amministrazioni restanti secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1, dell'articolo 1 del DM Ambiente 2/2025 rideterminati non considerando l'amministrazione interessata (art. 1, c. 8 del DM Ambiente 2/2025).

	Le disponibilità derivanti dalla revoca del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del DM Ambiente 2/2025, ovvero dalle economie eventualmente conseguite al termine dei lavori, possono essere utilizzate dalle Regioni a favore di altri interventi individuati secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria della medesima Regione, previa conferma della permanenza dell'interesse alla realizzazione dell'intervento (arti. 4, c. 5 del DM Ambiente 2/2025).
Fonte di finanziamento	Il programma di interventi è finanziato a valere sulle risorse del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" istituito dall'articolo 1, comma 695 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022), allocate sul pertinente paragrafo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale presenta una dotazione di 10 milioni di euro, iscritte in conto residui per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sono comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (art. 2, c. 1 del DM Ambiente 2/2025). Il soggetto attuatore dell'intervento deve individuare altre fonti di finanziamento qualora le risorse di cui all'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio per il 2023, secondo il riparto regionale, non siano sufficienti, al fine di garantire la realizzazione completa dell'intervento ammesso a finanziamento, ovvero la realizzazione di un lotto completo, pena la revoca del finanziamento (art. 2, c. 2 del DM Ambiente 2/2025).
Tipologia ed entità dell'agevolazione	Il finanziamento è concesso a fondo perduto in conto capitale per spese di investimento, fino a un massimo del 100% delle spese ammissibili per ciascuna proposta di intervento ammessa a finanziamento, secondo l'ordine di graduatoria, a favore degli enti proponenti individuati nella sezione "Soggetti beneficiari". La spesa ammissibile è determinata secondo i criteri stabili nella sezione "Spese ammissibili". Non saranno ammesse a contributo, ovvero escluse dalla procedura valutativa, le singole domande che prevedono un importo, a valere sul contributo richiesto a finanziamento, inferiore a € 250.000,00 o superiore alla dotazione finanziaria complessiva assegnata a Regione Lombardia, pari a € 18.536.470,00. Gli enti locali proponenti hanno la possibilità di integrare il finanziamento richiesto con forme di cofinanziamento, utilizzando fondi propri o altre risorse disponibili, purché coerenti con le previsioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 695 e 696, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'assegnazione del contributo, per le proposte risultate ammissibili e finanziabili sulla base della graduatoria e nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, sarà subordinata all'impegno formale, mediante Deliberazione del Consiglio Comunale, da parte del/dei Comune/i territorialmente competente/i a introdurre il vincolo di "area verde inedificabile" sulle aree oggetto dell'intervento. Tale modifica dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici comunali, in conformità alla normativa urbanistica regionale vigente.
Regime di Aiuti di Stato	I finanziamenti concessi non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto trattasi di contributi finalizzati allo svolgimento di attività propria dell'ente locale, senza rilievo di attività economica, senza alterazione della concorrenza o incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato.
Interventi ammissibili	I progetti ammissibili sono quelli che prevedono interventi di effettiva rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado sul territorio lombardo, in ambito urbano o periurbano, su aree di proprietà pubblica, ovvero acquisite al demanio pubblico, che non presentino vincoli territoriali o urbanistici ostativi alla realizzazione dell'intervento. Non sono ammissibili gli interventi che presentano una o più cause di esclusione come indicate nella sezione "Istruttoria e valutazione". Ogni proposta di intervento dovrà riferirsi ad un'area chiaramente delimitata e territorialmente continua, oppure a un insieme di aree tra loro disgiunte, purché

	prossime e tra loro connesse dal punto di vista funzionale (ad esempio, ubicate lungo lo stesso asse viario, corso d'acqua, ecc.). Saranno, inoltre, valutate positivamente anche le proposte progettuali che, nell'ambito di un'unica domanda, includano più spazi urbani oggetto di rinaturalizzazione situati in diverse aree della città, purché coerenti con l'obiettivo di incrementare il verde urbano quale misura di adattamento e mitigazione degli effetti dei fenomeni di caldo intenso, ovvero per la mitigazione del fenomeno 'isola di calore urbano'. Qualora le aree oggetto dell'intervento, secondo la certificazione urbanistica ante operam, non presentino già l'uso di "area verde ad uso pubblico" e un vincolo di inedificabilità, tali condizioni dovranno risultare come prescrizione, ovvero come assunzione di impegno, negli atti di approvazione della proposta progettuale presentata e, qualora l'intervento sia finanziato, dovranno essere approvati gli ulteriori atti previsti alla sezione "Tipologia ed entità dell'agevolazione", ultimo paragrafo. Le aree oggetto delle proposte di intervento devono essere "suoli degradati" e/o "suoli in via di degrado", come definiti nell'Allegato 2, paragrafo 9 del DM Ambiente 2/2025. Le aree oggetto delle proposte di intervento devono essere in "ambito urbano o periurbano", per le definizioni di "perimetro urbano" e "ubicazione dell'intervento" si rimanda all'Allegato 2, paragrafo 9 del DM Ambiente 2/2025. Le proposte di intervento dovranno prevedere "lavorazioni primarie" ed eventuali "lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie)" come definite nell'Allegato 2, paragrafo 9 del DM Ambiente 2/2025. A seguire l'elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle lavorazioni: Lavorazioni primarie: • "lavorazioni di de-impermeabilizzazione di superfici artificiali o di suoli compattati che prevedono il ripristino della struttura e della funzionalità ecologica del suolo esistente, mediante asportazione di materiale di copertura ordinario con conferimento in discarica o riutilizzo, scarificazione e aratura di suolo compattato, rimaneggiamento e omogeneizzazione meccanica del suolo esistente, incremento del carbonio organico, inerbimento con specie erbacee selezionate"; Lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie): • "lavorazioni di demolizione aggiuntivi: demolizione di piccoli manufatti edilizi, di piazzali, di strade presenti nell'area di intervento di rinaturalizzazione e relativo conferimento in discarica (sono escluse le demolizioni di manufatti edilizi di medio-grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica sono ammesse solo se oggetto di cofinanziamento)"; • "lavorazioni del terreno: riprofilatura, gradonatura, modellazione per drenaggio superficiale, ecc."; • "lavorazioni di integrazione del suolo: aggiunta di nuovo suolo proveniente dal riutilizzo di terre da scavo, miscelazione meccanica dei suoli, ecc.; complessivamente il suolo finale dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm"; • "lavorazioni di arricchimento del suolo: incremento del carbonio organico programmato, per favorire la fauna nel suolo, fertilizzazione periodica con concimi naturali, ecc."; • "piantumazioni di vegetazione arborea secondo le prescrizioni di riforestazione urbana locali o regionali e comunque con essenze autoctone del territorio"; • "piantumazione di vegetazione arbustiva di arredo e di delimitazione e comunque con essenze autoctone del territorio"; • "impianto irriguo in sub-irrigazione"; • "sistemi di recupero delle acque meteoriche: laghetti, cisterne, serbatoi, ecc., e relative opere accessorie (sistemi di pompaggio, ecc.)"; • "formazione di settori di coltivazione ortaggi: orti pubblici, orti laboratorio, orti botanici, coltivazioni sperimentali, ecc."; • "opere accessorie per l'arredo e per la sicurezza dell'area a verde (panchine, fontane, gazebo, recinzioni, sentieristica con materiali drenanti, piccole opere in pietra a secco, ecc.)";
--	--

	• “azioni non strutturali di carattere gestionale anche ai fini educativi e ricreativi (attività ricreative e educative con le scuole sulla importanza della tutela del suolo, della biodiversità, della vegetazione in ambito urbano, ecc.)”. Tra le proposte di intervento ammesse e finanziabili, non potranno essere finanziate quelle che: • alla data di accettazione del contributo e di sottoscrizione delle disposizioni tecnico-amministrative da parte dell'Ente beneficiario (successiva alla comunicazione regionale di intervento ammissibile e finanziabile), abbiano già avviato le procedure di affidamento dei lavori; • risultino, al netto dell'eventuale cofinanziamento, già integralmente coperte da altre risorse pubbliche e/o private per le medesime spese ammissibili (finanziamenti in sovrapposizione). Tempistiche I progetti ammessi a finanziamento dovranno pubblicare il bando di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento proposto entro dodici mesi dalla data di programmazione degli interventi, come stabilito dall'accordo previsto all'articolo 1, comma 3, del DM Ambiente 2/2025. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la revoca del finanziamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del medesimo Decreto. Il termine per la realizzazione degli interventi, comprensivo dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, è fissato al 31 agosto 2027. La documentazione di rendicontazione finale dovrà invece essere trasmessa entro il 31 ottobre 2027. Eventuali proroghe di tali termini possono essere concesse solo se richieste almeno 30 giorni prima della scadenza prevista. Le richieste dovranno essere adeguatamente motivate, corredate da un cronoprogramma aggiornato e trasmesse formalmente al Dirigente pro tempore della Struttura responsabile del bando, tramite l'apposita procedura che sarà resa disponibile nel modulo dedicato al bando sulla piattaforma Bandi e Servizi.
Spese ammissibili	Spese ammissibili in sede di verifica di ammissibilità formale delle domande Ai fini della verifica di ammissibilità formale delle domande di finanziamento, saranno considerate ammissibili le spese relative ai lavori e alle forniture, qualora pertinenti alla realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli, comprese le relative spese tecniche e amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi e solo se: • sostenute per lo svolgimento di lavori/attività afferenti alle aree dei suoli degradati o in via di degrado, ubicate in ambito urbano o periurbano, di proprietà pubblica dell'ente locale proponente o per le quali si prevede l'espropriazione per pubblica utilità (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327), come meglio specificato nelle sezioni precedenti; • riconducibili alle “lavorazioni primarie” e, ove previste, alle “lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie)”, come illustrate – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nella sezione “Interventi ammissibili”. Le seguenti voci di costo sono ammissibili, a valere del finanziamento richiesto, entro i limiti di seguito indicati: • “<i>acquisizione delle aree</i>” (espropriazione per pubblica utilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327): fino al 10% dell'importo del contributo richiesto; • “<i>lavorazioni di demolizione aggiuntivi</i>” (come definite nella sezione “Interventi ammissibili”): fino al 10% dell'importo dei lavori richiesto a finanziamento. I costi relativi alla demolizione e al conferimento in discarica di pavimentazioni di strade, piazze, parcheggi, piazzali e aree simili, oggetto di rinaturazione, sono esclusi dal limite sopra indicato; • “<i>opere accessorie</i>” (come definite nella sezione “Interventi ammissibili”): fino al 10% dell'importo dei lavori richiesto a finanziamento; eventuali costi eccedenti dovranno o potranno essere coperti attraverso forme di cofinanziamento, così come i costi per le demolizioni di manufatti edilizi di medio-

	grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica, in quanto spese non ammissibili a valere del contributo richiesto. L'IVA, se dovuta e qualora non detraibile per l'Ente, sarà considerata come costo ammissibile. Spese ammissibili durante la fase di progettazione e in occasione di eventuali varianti in corso d'opera Per le domande ammesse e finanziate, la spesa ritenuta ammissibile dovrà risultare conforme ai criteri di ammissibilità indicati nel paragrafo soprastante; in caso contrario, la relativa quota di spesa non sarà riconosciuta a valere del finanziamento in sede di liquidazione. In fase di progettazione, così come in occasione di eventuali varianti in corso d'opera, il limite massimo di spesa ammissibile per ciascun intervento resta pari all'importo del contributo approvato. Le eventuali economie restano prioritariamente nella disponibilità dei soggetti attuatori fino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, nonché per permettere la realizzazione degli stessi (articolo 4, comma 4 del DM Ambiente 2/2025). Spese ammissibili in sede di liquidazione del finanziamento Per le domande ammesse e finanziate, la spesa ritenuta ammissibile ai fini della liquidazione dovrà risultare conforme ai criteri indicati nei paragrafi soprastanti e dovrà inoltre: • essere chiaramente imputata all'ente beneficiario e sostenuta dallo stesso; • essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrue con lo stesso; • rispettare il divieto di finanziamenti in sovrapposizione; • risultare effettivamente sostenuta e comprovata da giustificativi di spesa, documenti di pagamento e relativi atti quietanzati, recanti una data anteriore o coincidente con il termine previsto per la trasmissione della documentazione di rendicontazione finale (31 ottobre 2027), salvo eventuali proroghe debitamente concesse. Il CUP e il CIG, ove previsto, dovranno essere indicati in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni. In fase di liquidazione, la spesa ammissibile per ciascun intervento sarà riconosciuta nei limiti delle quote previste nella sezione "Modalità di erogazione dell'agevolazione" e comunque entro l'importo del contributo approvato.
Tipologia della procedura	È prevista l'approvazione e la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, in conformità con la procedura definita dall'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025 e in coerenza con i contenuti progettuali minimi e i criteri specifici dell'ADBPO, per l'istruttoria tecnica di competenza, come previsti nell'Allegato n.1 della presente DGR. L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria determinata attraverso la sommatoria dei punti assegnati durante la fase di proposta (12 punti massimi, dalla Regione Lombardia - D.G. Territorio e Sistemi Verdi), la fase di istruttoria (9 punti massimi, dall'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po – ADBPO, d'intesa con Regione) e la fase di valutazione (9 punti massimi, dalla D.G. competente in materia di suolo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto scientifico di ISPRA e tecnico e operativo delle Autorità di bacino distrettuali delle Regioni).
Istruttoria e valutazione	Fase 1 – Regione: raccolta delle proposte di intervento, verifica di ammissibilità formale delle domande e valutazione della priorità regionale 1.a Raccolta delle proposte di intervento Regione avvia la raccolta delle proposte di intervento e conclude la propria fase di istruttoria entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del DM Ambiente 2/2025, tenuto conto di eventuali sospensioni dei termini.

Gli enti locali interessati potranno presentare una o più domande di adesione al bando, complete della documentazione e degli atti richiesti dalle disposizioni del bando stesso, entro 60 giorni dalla data di apertura del bando regionale "RINATURALIZZAZIONE SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO". La presentazione dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it), nel rispetto delle tempistiche ivi indicate. La mancata osservanza dei termini e delle modalità comporterà la non ammissibilità della domanda.

1.b Verifica di ammissibilità formale delle domande

Regione opera una prima selezione delle proposte pervenute, finalizzata a verificarne l'ammissibilità al finanziamento, escludendo, come previsto dall'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, le proposte che presentano una o più delle seguenti condizioni di inammissibilità:

- proposte che non risultano coerenti con le finalità del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" in argomento e con i contenuti del DM Ambiente 2/2025 nonché dei relativi allegati, ovvero che non producono un'effettiva rinaturalizzazione del suolo sull'area di intervento;
- proposte che riguardano interventi di compensazione o mitigazione di altri interventi approvati che di per sé devono già prevedere azioni di compensazione o mitigazione del consumo di suolo;
- proposte il cui fabbisogno economico, al netto di eventuali cofinanziamenti, non sia compatibile con le risorse economiche assegnate a Regione Lombardia dal Fondo medesimo (ossia richieste di finanziamento superiori a € 18.536.470,00);
- proposte che non contengono i contenuti minimi previsti dal bando regionale (coerentemente con quanto previsto dal paragrafo 6 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025 e dall'Allegato n.1 della presente DGR);
- proposte che non sono identificate con il CUP;
- proposte che prevedono risorse economiche per eventuali espropri superiori al 10%, al netto di cofinanziamenti.

La mancata osservanza dei termini e delle modalità previste dal bando per la presentazione delle domande - da effettuarsi esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi, utilizzando il modulo dedicato al bando "RINATURALIZZAZIONE SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO" - comporterà l'esclusione della domanda per inammissibilità.

1.c Valutazione della priorità regionale

Per le proposte di intervento risultate ammissibili, Regione procede alla valutazione attribuendo un punteggio di priorità in relazione alle esigenze di realizzazione dell'intervento (12=alta, 8=media, 4=bassa, 0=nulla), secondo i criteri dettagliati nell'Allegato n. 2 della presente DGR. Il punteggio è determinato dalla compresenza delle seguenti condizioni:

- a) cofinanziamento dell'intervento;
- b) attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale;
- c) attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico.

Regione carica sul database ReNDiS-web di ISPRA, nell'apposita area "Rinaturalizzazione suolo degradato", le proposte di intervento ammissibili, complete degli elaborati progettuali e della relativa scheda di istruttoria. Per ogni intervento inserito, Regione comunica all'Autorità di bacino del Po (ADBPO) l'esito dell'istruttoria, riportando nella scheda eventuali osservazioni di sintesi e di priorità.

Fase 2 – ADBPO, d'intesa con Regione: istruttoria tecnica

L'istruttoria tecnica degli interventi viene effettuata dall'ADBPO, sulla base di criteri specifici stabiliti per il territorio di propria competenza, entro complessivi 90 giorni (comprensivi degli eventuali 45 giorni per le integrazioni documentali) da quando la

documentazione tecnica viene caricata nell'area istruttoria di ReNDiS-web per ogni proposta di intervento ammissibile. L'ADBPO può richiedere alla Regione elaborati mancanti rispetto a quanto previsto nell'allegato 2 al DM Ambiente 2/2025. Trascorsi 45 giorni dalla richiesta, la mancata integrazione documentale sul database ReNDiS-web determina l'esito finale negativo dell'istruttoria tecnica e la proposta di intervento non entra in graduatoria di finanziamento.

L'istruttoria tecnica riguarda i seguenti aspetti relativi alla:

- a) compatibilità dell'intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente;
- b) compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli riportate nel paragrafo 7 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all'importo complessivo dei lavori dell'intervento;
- c) compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico.

A conclusione dell'istruttoria tecnica, l'ADBPO invia la Scheda di istruttoria con le relative osservazioni e punteggi di compatibilità (3=alta, 2=media, 1=bassa, 0 = nulla - come meglio specificati nell'Allegato n. 1 della presente DGR) al MASE e per conoscenza alla Regione, quale comunicazione di avvenuta conclusione dell'istruttoria tecnica.

Fase 3 – MASE con il supporto scientifico di ISPRA e tecnico-operativo dell'ADBPO e della Regione: valutazione della significatività ambientale

La valutazione della significatività ambientale dell'intervento viene effettuata entro 90 giorni dalla Direzione generale competente in materia di suolo del MASE, con il supporto scientifico di ISPRA e con il supporto tecnico e operativo dell'ADBPO e della Regione, da quando l'istruttoria tecnica viene caricata nell'area ReNDiS-web per le proposte di intervento con esito finale positivo.

La valutazione della significatività ambientale dell'intervento riguarda i seguenti aspetti relativi alla:

- a) significatività di ubicazione dell'intervento nell'ambito urbano (ubicazione rispetto al perimetro urbano);
- b) significatività di estensione dell'intervento (superficie in mq dell'area di intervento);
- c) significatività delle azioni di rinaturalizzazione del suolo in termini di compresenza di:
 - 1. percentuale di superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento (>90% dell'area di intervento);
 - 2. . percentuale di superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea (>50% dell'area di intervento riferita alla superficie complessiva coperta dalle chiome determinata in relazione alla specie arborea prevista);
 - 3. recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione minima dell'area verde.

Il MASE conclude l'istruttoria valutando la significatività ambientale dell'intervento. Nella scheda sono riportati l'esito finale, le osservazioni relative a ciascun aspetto di significatività sopra indicato e i punteggi di compatibilità assegnati (3 = alta, 2 = media, 1 = bassa, 0 = nulla), come previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025.

Il MASE tramite ISPRA carica sulla piattaforma ReNDiS-web la scheda di istruttoria tecnica dell'ADBPO e la scheda di istruttoria sulla significatività ambientale MASE/ISPRA.

Il MASE elabora le graduatorie regionali e nazionali degli interventi in base ai punteggi assegnati dalle Regioni, dalle Autorità distrettuali di bacino e dal MASE/ISPRA.

L'insieme delle graduatorie delle singole Regioni costituisce la graduatoria nazionale.

Nelle graduatorie, a parità di punteggio, assumono priorità gli interventi con maggiore punteggio di "valutazione della significatività ambientale" dell'intervento.

Nei casi di pari punteggio tra due o più interventi, che avessero anche il medesimo punteggio di "significatività ambientale", assume priorità di finanziamento la richiesta

	acquisita per prima dalla Regione sulla base della data e numero di protocollo regionale in ingresso. Con uno o più accordi definiti tra Regione e MASE saranno programmati gli interventi secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza delle risorse assegnate a Regione, tenuto conto delle disponibilità economiche per ogni annualità. Nell'ambito dei medesimi accordi sono disciplinate le modalità di riprogrammazione degli interventi sulla base degli intervenuti aggiornamenti delle graduatorie.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	L'erogazione delle risorse agli enti locali beneficiari avverrà secondo le modalità di seguito indicate ed è subordinata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione trasmessa, secondo quanto previsto per ciascuna quota dal bando regionale e come sarà altresì specificato nell'Accordo di Programma da sottoscrivere tra Regione Lombardia e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nonché all'effettiva erogazione a Regione Lombardia, da parte del MASE, della corrispondente quota del finanziamento complessivo, come previsto dall'articolo 1, comma 6, del DM Ambiente 2/2025. In particolare: Prima quota: fino al 30% del contributo approvato sarà erogato, entro 60 giorni della data di accettazione del contributo e a seguito della sottoscrizione delle disposizioni tecnico – amministrative; Seconda quota: fino al 30% del contributo approvato sarà erogato al raggiungimento, per i pagamenti del singolo intervento, di almeno il 25% del finanziamento complessivo del singolo intervento; Terza quota: fino al 20% del contributo approvato sarà erogato al raggiungimento, per i pagamenti del singolo intervento, di almeno il 55% del finanziamento complessivo del singolo intervento; Quota a saldo: fino al 20% del contributo approvato sarà erogato al raggiungimento, per i pagamenti del singolo intervento, del 100% del finanziamento complessivo del singolo intervento. Le soglie di avanzamento dei pagamenti sopra indicate dovranno essere dimostrate anche attraverso i dati di monitoraggio di cui all'articolo 3 del DM Ambiente 2/2025.